



ISTITUTO COMPRESIVO "Aldo PALAZZESCHI"

Via Lancia n. 140 – 10141 TORINO

codicemecc. TOIC8AY00L

codice fiscale 9777 041 0013

codice univoco fatture : **UF 76 D 0**



011/ 01166270

e-mail: toic8ay00l@istruzione.it

✉ **posta certificata** toic8ay00l@pec.istruzione.it

Sito: www.icpalazzeschi.gov.it



UNIONE EUROPEA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI
pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Protocollo Valutazione Alunni (Allegato al PTOF)

Indice

• Premessa – Normativa vigente	pag. 1
• L'atto valutativo dell' istituto	pag. 2
• Fasi della valutazione	pag. 2
• Modalità e strumenti	pag. 4
• Criteri di valutazione generale	pag. 5
• Criteri per attribuzione giudizio del comportamento	pag. 7
• Rilevazioni Nazionali Invalsi	pag. 9
• Validità dell'anno scolastico Scuola secondaria di primo grado	pag. 10
• Ammissione alla classe successiva Scuola primaria	pag. 11
• Ammissione alla classe successiva ed ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo – Scuola secondaria	pag. 11
• Svolgimento ed esito dell'esame di Stato	pag. 12

PREMESSA: NORMATIVA VIGENTE

Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 – Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107, definisce i principi generali, oggetto e finalità della valutazione e della certificazione.

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti ed al successo formativo degli stessi; documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno, in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

Le verifiche e le valutazioni periodiche saranno coerenti con l'offerta formativa stabilita dalla scuola, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo; sono effettuate dai docenti

nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.

La valutazione del comportamento degli alunni si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, tenendo conto di quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Patto educativo di corresponsabilità e dai regolamenti approvati dalla istituzione scolastica. Essa viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

Al termine dell'anno scolastico, la scuola dovrà certificare i livelli di competenza raggiunti da ciascun alunno per sostenerne i processi di crescita e per favorirne l'orientamento ai fini della prosecuzione degli studi.

Per facilitare i rapporti scuola-famiglia, la scuola adotta modalità di comunicazioni efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico degli alunni.

L'ATTO VALUTATIVO DELL'ISTITUTO

L'istituto comprensivo "Aldo Palazzeschi" si caratterizza per l'adozione di una didattica personalizzata tendente a rendere ogni allievo competente, cioè in grado di utilizzare le proprie abilità, conoscenze e disposizioni personali in un contesto reale, ad un livello sempre più elevato di qualità e con sempre maggiore consapevolezza, autonomia e responsabilità. Ad essa si lega la personalizzazione dell'atto valutativo, centrato sull'unicità del singolo allievo, in riferimento alle caratteristiche della sua persona e della sua esperienza formativa. Pertanto, tutte le proposte didattiche della scuola, legate alle varie discipline, alle attività di carattere interdisciplinare, o finalizzate al sostegno ed al recupero, o volte a promuovere la valorizzazione delle eccellenze, concorrono alla valutazione dell'allievo/a.

Modalità di comunicazione della valutazione alle famiglie

- scheda informativa situazione di partenza (cl. primesc. sec.)
- colloqui individuali
- registro elettronico
- eventuali comunicazioni inviate ai genitori (dal registro elettronico o tramite diario)
- documenti di valutazione (tramite registro elettronico)

FASI DELLA VALUTAZIONE

Il percorso di valutazione viene declinato in diverse fasi che coinvolgono i docenti delle singole discipline, il Consiglio di classe ed il Collegio dei docenti.

La valutazione avviene in momenti diversi, con finalità diverse:

1. Valutazione da parte del docente:

- nel periodo iniziale dell'anno scolastico, per conoscere la situazione di partenza degli alunni ed elaborare una programmazione, finalizzata all'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza e al conseguimento dei traguardi disciplinari, che tenga conto dei bisogni emersi (**valutazione diagnostica**); le famiglie, nella scuola secondaria classi prime, ne vengono informate tramite un apposito documento nel mese di novembre;
- durante la realizzazione dei percorsi didattici, per verificare l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento ed apportare gli eventuali interventi di correzione e miglioramento (**valutazione formativa in itinere**);
- al termine di ciascun percorso didattico, per valutare i risultati di apprendimento realizzati da ciascun alunno (**valutazione sommativa**).

Essa terrà conto tra l'altro di:

- livello di partenza
- atteggiamento nei confronti della disciplina
- metodo di studio
- costanza e produttività
- collaborazione e cooperazione
- pensiero critico (scuola secondaria).

2. Valutazione complessiva da parte dei docenti contitolari della classe (sc. prim.) e del consiglio di classe (sc. sec.)

Accanto al giudizio proposto dal docente curricolare, intervengono altri elementi utili a completare la valutazione complessiva e a definire il giudizio finale. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. I docenti che svolgono attività di potenziamento e di arricchimento dell'offerta formativa forniscono elementi ai fini della valutazione. Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione"; la loro valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 169/2008.

Concorrono alla valutazione tutte le proposte didattiche della scuola, da quelle legate alle discipline, a quelle di carattere interdisciplinare, a quelle finalizzate al sostegno, al recupero, al potenziamento.

Il consiglio di classe esprimerà un giudizio sulla proposta valutativa formulata da ogni singolo docente, tenendo fermi i criteri valutativi che possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

- livello di partenza e percorso di sviluppo
- impegno e partecipazione
- capacità di orientarsi in ambito disciplinare ed acquisizione di un personale metodo di lavoro
- risultati ottenuti negli apprendimenti.

Rilievo assume il momento dell'autovalutazione dell'alunno quale strumento atto a favorire l'orientamento formativo e personale.

3. Certificazione delle competenze, atto conclusivo della valutazione, stabilisce il livello di competenze raggiunte dall' alunno nei diversi ambiti previsti dalla vigente normativa al termine della scuola primaria ed alla fine del primo ciclo di istruzione.

ADOZIONE DI MODELLI NAZIONALI

- D.M. 742/17

Art. 3 per la scuola primaria

Art. 4 per la scuola secondaria di I ciclo, integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura dell' INVALSI che descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è integrato anche da un'ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.

Per gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato

MODALITA' E STRUMENTI

Gli strumenti sono:

- verifiche elaborate dal singolo docente
- prove d'ingresso parallele per le classi prime e di accertamento per le successive su conoscenze e abilità disciplinari, nella prospettiva della valutazione delle competenze chiave di cittadinanza. I risultati delle prove, opportunamente tabulati e analizzati, costituiscono, insieme alle osservazioni sistematiche dei docenti, una base di dati per la rilevazione dei livelli di partenza;
- prove intermedie e finali per tutte le classi su conoscenze e abilità disciplinari, nella prospettiva della valutazione delle competenze chiave di cittadinanza;
- prove finali mirate alla valutazione dei livelli di raggiungimento delle competenze chiave in prospettiva della compilazione della Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e al termine del primo ciclo d'istruzione;
- scheda per la stesura del Consiglio Orientativo da consegnare agli alunni delle classi terze della scuola secondaria
- certificato delle competenze da consegnare agli alunni al termine della scuola Primaria e al termine del primo ciclo di istruzione agli alunni che superano l'esame di Stato.
- risultati prove di rilevazione nazionale (Prove INVALSI)

CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALE

SCUOLA PRIMARIA

Al fine di un'interpretazione ed applicazione univoca sulle modalità valutative i docenti stabiliscono quanto segue:

1. la valutazione in decimi viene effettuata in occasione delle verifiche quadrimestrali;
2. nel documento di valutazione da consegnare alle famiglie, per ciascuna disciplina la valutazione in decimi sarà il risultato delle verifiche periodiche e dell'andamento del rendimento scolastico nel quadrimestre, valutato con le osservazioni sistematiche che saranno annotate con le modalità ritenute più opportune dai singoli docenti;
3. La corrispondenza tra i voti, i processi formativi e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito è la seguente:

Voto	Livelli di apprendimento	Processo Formativo
10	Molto alto	Conoscenza approfondita dei contenuti con capacità di rielaborazione critica; completa padronanza delle metodologie disciplinari di apprendimento; ottime capacità di trasferire le conoscenze maturate; ottime abilità espositive e sicura padronanza dei linguaggi.
9	Alto	Sicura conoscenza e capacità di rielaborazione dei contenuti disciplinari; piena padronanza delle metodologie disciplinari di apprendimento; capacità di organizzazione dei contenuti, sicura padronanza dei linguaggi
8	Medio alto	Adeguate conoscenza di gran parte dei contenuti; comprensione delle metodologie disciplinari di apprendimento; capacità di operare tra i saperi; chiarezza espositiva e proprietà lessicale.
7	Medio	Conoscenza di parte dei contenuti; capacità di risolvere semplici problemi; discreta capacità espressiva e d'uso del linguaggio.
6	Medio basso	Conoscenza degli elementi basilari; sufficiente possesso delle conoscenze; capacità di riconoscere i problemi essenziali; sufficiente capacità espositiva; uso di un linguaggio essenziale.
5	Basso e lacunoso	Conoscenza lacunosa dei contenuti; non sufficiente possesso delle conoscenze; scarsa capacità di individuazione dei problemi; incerta capacità espositiva e uso di un linguaggio ancora impreciso e inadeguato.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

I docenti procedono alla valutazione degli alunni secondo:

- la conoscenza dei contenuti fissati per ogni classe dal docente;
- il raggiungimento degli obiettivi formativi trasversali individuati nella programmazione annuale del Consiglio di classe nonché i criteri stabiliti nei dipartimenti disciplinari;
- l'esito di un congruo numero di verifiche scritte ed orali. Ogni docente è tenuto in base al principio della trasparenza a comunicare alle famiglie l'esito delle prove di verifica.

Nella valutazione delle prove si userà la scala decimale dal 5 al 10, con la possibilità di usare il 4 in caso di evidenti e gravi lacune (per la Sc. Sec.). La valutazione quadrimestrale e finale da parte del consiglio di classe sarà espressa nelle singole discipline mediante un voto che tiene conto delle valutazioni periodiche, delle verifiche orali e scritte, ma anche delle osservazioni sistematiche e delle eventuali prove di recupero.

Voto	Livello di apprendimento	Processo Formativo
10	Molto alto	Conoscenze molto approfondite, uso accurato del linguaggio specifico, capacità di collegamento, organizzazione, rielaborazione critica e autonoma nella formulazione di giudizi; metodo di lavoro efficace, organico, riflessivo e critico; evoluzione costante e positiva con eccellenti progressi
9	Alto	Conoscenze approfondite, uso appropriato del linguaggio specifico; capacità di collegamento, organizzazione autonoma nella formulazione di giudizi; metodo di studio organico e riflessivo; evoluzione costante con notevoli progressi
8	Medio alto	Conoscenze , espone con chiarezza, ma non sempre in modo approfondito; linguaggio preciso e utilizzato consapevolmente, buona capacità di collegamento; metodo di lavoro organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico; evoluzione con regolari progressi
7	Medio	Conoscenze abbastanza adeguate. Se guidato sa rielaborare e operare collegamenti; metodo di lavoro poco organico; uso generalmente corretto del linguaggio ; evoluzione con alcuni progressi
6	Medio basso	Conoscenze elementari, presenza di elementi ripetitivi e mnemonici d'apprendimento; capacità di orientamento e collegamenti non sempre sviluppati, metodo di lavoro poco organico ed efficace che necessita di guida, linguaggio con imprecisioni espositive; evoluzione con pochi progressi
5	Basso	Conoscenze molto superficiali, difficoltà nello sviluppo dei collegamenti e degli approfondimenti; linguaggio specifico ed espositivo non correttamente utilizzato; metodo di lavoro non autonomo e inefficace; evoluzione con irrilevanti progressi
4	Basso e lacunoso	Conoscenze frammentarie e molto lacunose, incapacità di effettuare collegamenti e sintesi; metodo di lavoro disorganico; incapacità di utilizzare un linguaggio specifico; evoluzione non positiva con mancato raggiungimento degli obiettivi

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Per l'espressione del giudizio si farà riferimento ai seguenti indicatori e descrittori. La proposta del giudizio di comportamento viene fatta con particolare riferimento ai seguenti parametri relativi al regolamento di istituto (Indicatori):

1. Attenzione in classe, interesse e partecipazione
2. Frequenza e puntualità
3. Adempimento degli impegni
4. Cura e rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente: rispetto delle regole e dei diritti altrui nei vari contesti
5. Collaborazione e convivenza civile in ogni momento della vita scolastica ed extrascolastica

SCUOLA PRIMARIA

Giudizio	Descrittori del giudizio sintetico
CORRETTO	L'alunno dimostra un comportamento: partecipe e costruttivo all'interno della classe; corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita della scuola.
ADEGUATO	L'alunno dimostra: un comportamento corretto e rispettoso delle norme che regolano la vita della scuola.
ABBASTANZA ADEGUATO	L'alunno dimostra: un comportamento quasi sempre corretto nel rapporto con compagni, con gli insegnanti e con le altre figure operanti nella scuola.
POCO ADEGUATO	L'alunno dimostra: un comportamento spesso irrispettoso delle regole e poco corretto nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le altre figure operanti nella scuola.
NON ADEGUATO	L'alunno dimostra: un comportamento irrispettoso delle regole e non corretto nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le altre figure operanti nella scuola

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Giudizio	Descrittori del giudizio sintetico
Corretto responsabile e costruttivo (10 - Ottimo)	Comportamento costantemente corretto, sia per quanto attiene il rispetto delle regole, sia per la puntualità e la diligenza dell'impegno e della frequenza; rapporti intrattenuti con docenti, compagni e personale improntati alla responsabilità e alla collaborazione nelle diverse attività; partecipazione propositiva alle attività di classe e supporto efficace ai compagni in difficoltà
Corretto e responsabile (9 - Distinto)	Comportamento corretto, sia per quanto attiene il rispetto delle regole, che per l'impegno e la frequenza, rapporti intrattenuti con docenti, compagni e personale improntati sulla correttezza e sul rispetto; partecipazione proficua alle attività della classe e disponibile nei confronti dei compagni
Sostanzialmente corretto - non sempre responsabile (8 - Buono)	Comportamento non sempre corretto per quanto attiene: rispetto delle regole e/o puntualità e/o diligenza dell'impegno e/o frequenza; rapporti intrattenuti con docenti, compagni e personale non sempre improntati alla correttezza e al rispetto; partecipazione non sempre proficua alle attività della classe; può avere subito qualche richiamo sia scritto che orale. Tali atteggiamenti non pregiudicano il quadro globale complessivamente compatibile con le esigenze di una civile convivenza, con le attività scolastiche e con le caratteristiche proprie dell'età
Spesso non adeguato (7 - Discreto)	Comportamento non adeguato per quanto attiene: rispetto delle regole e/o puntualità e/o diligenza dell'impegno e/o frequenza; rapporti intrattenuti con docenti, compagni e personale non improntati alla correttezza e al rispetto; partecipazione non proficua alle attività della classe. Tali atteggiamenti possono compromettere la qualità della vita scolastica oltre che il regolare processo di apprendimento; aver determinato l'assegnazione di più richiami, sia orale che scritti e/o provvedimenti disciplinari, per inadempienze nel rispetto dei regolamenti scolastici
Non adeguato (6 - Sufficiente)	Comportamento caratterizzato da trasgressioni ripetute per quanto attiene: rispetto delle regole e/o puntualità e/o diligenza dell'impegno e/o frequenza; rapporti intrattenuti con docenti, compagni e personale scorretti e irrispettosi; partecipazione non adeguata alle attività della classe. Numerosi e reiterati richiami sia orali che scritti e anche provvedimenti disciplinari; tali trasgressioni rendono molto difficoltose le relazioni e lo svolgimento delle attività scolastiche. Mancanza di segnali concreti di presa di coscienza e assenza di un percorso di maturazione e di miglioramento, neanche a fronte delle numerose occasioni offerte

N.B. L'insufficienza (gravemente inadeguato e scorretto) è determinata da gravi atti di bullismo, di violenza, lesivi della dignità delle persone, con allontanamento dalla comunità scolastica.

RILEVAZIONI NAZIONALI INVALSI

Scuola Primaria

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 62/2017 conferma la presenza della prova d'italiano e matematica nelle classi II e V primaria e introduce, solo nella classe quinta, una prova di inglese sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerente con il QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue (comma 4).

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che le prove INVALSI costituiscono attività ordinaria d'istituto.

Scuola Secondaria

L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curriculum. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del Decreto legislativo n. 62/2017.

Le prove non sono più parte integrante dell'esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curriculum.

Le prove si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico (comma 4) e sono somministrate mediante computer (comma 1).

La correzione della prova è totalmente centralizzata; la trasmissione dei dati all'INVALSI è automatica e contestuale alla chiusura della prova da parte dello studente (o in seguito all'esaurimento del tempo previsto per la prova).

L'esito delle prove INVALSI confluisce nella certificazione delle competenze in livelli descrittivi.

La relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

Allievi con disabilità

Riferimento normativo: art. 11, c. 4 del D. Lgs. 62/2017, nota MIUR 1865 del 10.10.2017

In base al PEI sono previste misure *compensative*:

- tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova)
- donatore di voce per l'ascolto individuale in audio-cuffia
- calcolatrice
- dizionario
- ingrandimento
- adattamento prova per alunni sordi (formato word)
- Braille (per Italiano e Matematica).

e misure *dispensative*:

- esonero da una o più prove
- per Inglese: esonero anche solo da una delle due parti (ascolto o lettura) della prova.

Allievi con DSA

Riferimento normativo: art. 11, c. 14 del D. Lgs. 62/2017, nota MIUR 1865 del 10.10.2017.

In base al PDP sono previste *misure compensative*:

- tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova)
- dizionario
- donatore di voce per l'ascolto individuale in audio-cuffia
- calcolatrice

e *misure dispensative*:

- esonero dalla prova nazionale di lingua Inglese per gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera.

VALIDITA' DELL' ANNO SCOLASTICO – Scuola secondaria di primo grado

Nel corrente a.s. 2017-18 in linea con quanto stabilito negli anni precedenti, trovano piena applicazione le disposizioni sulla validità dell'a.s. nella scuola secondaria di 1° grado contenute nel D.lgs n. 62/2017.

Tali disposizioni prevedono:

Art. 5

“Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado.

- Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
- Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, **purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.**
- Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione:”

Si precisa che per orario personalizzato si intende il monte ore annuale complessivo di tutte le discipline.

Per l'a.s. 2017/2108 il monte ore complessivo annuale e l'orario minimo di $\frac{3}{4}$ di frequenza sono così definiti:

Corso Tempo normale	Ore annuali	Assenze consentite ore	Giorni
30 ore settimanali	1020	255	43
Corso Tempo prolungato	Ore annuali	Assenze consentite ore	Giorni
37 ore settimanali	1258	315	53

Delibera del Collegio dei Docenti nella seduta del 23/01/2018

Criteri per la motivata deroga del consiglio di classe alla frequenza necessaria per la validazione dell'anno scolastico (in applicazione del D. L.vo n. 59 del 19 febbraio 2004):

- Motivi di salute certificati dai medici di base e/o specialisti
- Ospedalizzazione/Istruzione domiciliare
- Frequenza di progetti di dispersione scolastica
- Gravi motivi personali e/o familiari
- Situazioni di grave disagio psicologico e/o sociale segnalati e documentati da enti competenti (assistenti sociali, tribunale dei minori, psicologi. ecc.)

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA -Scuola Primaria

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare nel documento di valutazione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA ed ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL 1° CICLO – Scuola secondaria

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

Ammissione all' esame di Stato

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico del triennio compiuto dall'alunna o dall'alunno.

MODALITÀ DI RECUPERO IN ITINERE E FINALI

Nella scuola primaria

Tutte le attività di recupero vengono svolte nell'orario curricolare, nel corso dell'intero anno scolastico. La scuola primaria dedica alle attività di recupero una parte delle ore di contemporaneità a disposizione di ciascuna classe. Inoltre, sulla base della disponibilità delle risorse di bilancio, vengono utilizzate ore aggiuntive di insegnamento.

Nella scuola secondaria di primo grado

Le attività di recupero si svolgeranno nel corso dell'anno scolastico.

- Settimana del recupero: nel mese di febbraio, dopo la consegna della valutazione intermedia, si organizzerà una "settimana di riattivazione degli apprendimenti"
- Attivazione di interventi specifici (ore aggiuntive docenti): secondo quadrimestre (sulla base delle disponibilità di risorse di bilancio)
- Attivazione progetto "Scuola dei Compiti" classi terze: sostegno nell'apprendimento dell'italiano, della matematica, della lingua inglese e delle discipline scientifiche, mediante attività di recupero pomeridiano rivolte a gruppi ristretti di alunni in difficoltà, tenute da studenti universitari selezionati e formati di Università e Politecnico
- Ad inizio anno scolastico nel mese di settembre, si riprenderanno i nuclei fondanti delle varie discipline e si verificheranno i relativi livelli di acquisizione.

Modalità di svolgimento:

- in orario extra-curricolare e curricolare.

SVOLGIMENTO ED ESITO DELL'ESAME DI STATO

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.

La commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Il docente di religione o di materia alternativa fa parte della commissione esami.

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi.

La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:

a) **PROVA SCRITTA DI ITALIANO** o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua.

Per accertare:

- la padronanza della lingua
- la capacità di espressione personale
- il corretto ed appropriato uso della lingua
- la coerente e organica esposizione del pensiero La commissione predispone **almeno tre terne** di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:

a) testo narrativo o descrittivo

b) testo argomentativo

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta ai candidati.

Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

b) **PROVA SCRITTA** per le competenze **LOGICO-MATEMATICHE**

Per accertare:

- la capacità di rielaborazione
- a capacità di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite nelle seguenti aree:

Numeri

Spazio e figure

Relazioni e funzioni

Dati e previsioni.

La commissione predispone almeno tre tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:

a) problemi articolati su una o più richieste

b) quesiti a risposta aperta

c) può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

La prova può proporre più problemi o quesiti, le cui soluzioni devono essere tra loro indipendenti.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

c) **PROVA SCRITTA**, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle **LINGUE STRANIERE** studiate.

Per accertare:

- le competenze di **comprensione e produzione scritta** riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa secondo i seguenti LIVELLI:

A2 per l'inglese

A1 per la seconda lingua comunitaria

La commissione predispone una prova unica con due sezioni distinte con riferimento alle seguenti tipologie ponderate sui due livelli di riferimento:

- a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- b) completamento o riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- c) elaborazione di un dialogo;
- d) lettera o email personale;
- e) sintesi di un testo.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Il **COLLOQUIO** è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.

VALUTAZIONE FINALE

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi; il voto finale è dato dalla media arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra VOTO DI AMMISSIONE e MEDIA CALCOLATA SENZA ARROTONDAMENTI DELLE PROVE D'ESAME (SCRITTI E COLLOQUIO). Per superare l'esame il voto finale deve essere almeno pari a sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

SESSIONI SUPPLETIVE

La commissione prevede un'unica sessione suppletiva d'esame che si deve concludere entro il 30 giugno per gli alunni eventualmente assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe. In casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico (31.08).

PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola. Per i candidati che non superano l'esame si pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza il voto finale conseguito.

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, c. 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 tenendo conto delle indicazioni del PEI e del PDF.

Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova (compresa la prova INVALSI).

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 62/2017.

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Come espressamente indicato nel protocollo di accoglienza degli alunni con disabilità, i criteri che orienteranno la valutazione sono:

- considerare la situazione di partenza e la differenza con quella di arrivo.
- valutare i progressi, anche minimi, ottenuti in riferimento alla situazione di partenza e alle potenzialità.

- considerare gli ostacoli eventualmente frapposti al processo di apprendimento (malattia, interruzione delle lezioni...)
- considerare gli elementi fondamentali della vita scolastica: partecipazione, socializzazione, senso di responsabilità, collaborazione alle iniziative, capacità organizzative, impegno, volontà.

La valutazione non mirerà pertanto solo ad accertare le competenze possedute, bensì l'evoluzione delle capacità logiche, delle capacità di comprensione e produzione, delle abilità espositive e creative al fine di promuovere attitudini ed interessi utili anche per future scelte scolastico-professionali.

I Docenti sono tenuti pertanto a valutare la crescita degli alunni e a premiare l'impegno a migliorare, pur nella considerazione dei dati oggettivi in relazione agli standard di riferimento; terranno inoltre conto del comportamento nello studio tenuto dagli alunni, mettendo in pratica criteri di coerenza valutativa.

Valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il PDP predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate Invalsi. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese Invalsi.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Delibera n. 107 del Collegio docenti unitario del 23/01/2018